

# Definizione di incendio boschivo

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. III 27 ottobre 2021, n. 3200 - Burzichelli, pres.; Leggio, est. - 3 Emme Progetto 2000 S.r.l. in liquidazione (avv. Saitta) c. Comune di Messina (avv. Ardizzone).

**Agricoltura e foreste - Boschi - Catasto di censimento delle aree percorse dal fuoco negli ultimi cinque anni nel territorio del Comune di Messina - Limiti e divieti - Definizione di incendio boschivo.**

*(Omissis)*

## FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti specificati in epigrafe, rappresentando di essere proprietaria di un vasto appezzamento di terreno nel territorio del Comune di Messina e di essere venuta a conoscenza del fatto che, per effetto dei provvedimenti impugnati, gran parte dei terreni di sua proprietà sono stati inseriti nel catasto delle aree percorse dal fuoco ai sensi della legge n. 353/2000, con i conseguenti limiti e divieti di cui all'art. 10 della legge stessa, pur non risultando che le particelle di proprietà della ricorrente stessa siano state per intero interessate da incendi verificatisi nel corso degli ultimi anni.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di gravame:

1 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 353/2000 e dell'art. 4 L. r. n. 16/1996. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 241/90: difetto di motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Ha rilevato la società ricorrente che delle particelle inserite nel catasto delle aree percorse dal fuoco, alcune non risultano essere state interessate da fenomeni incendiari, mentre altre lo sarebbero state soltanto in parte. Anche ad ammettere che una porzione delle particelle in questione sia stata interessata da incendi, risulta illogica la classificazione delle intere particelle come percorse dal fuoco, atteso che le aree interessate dagli incendi avrebbero dovuto essere individuate a seguito di una accurata istruttoria che l'Amministrazione ha omesso di condurre.

2 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 353/2000 e dell'art. 4 L. r. n. 16/1996.

Nessuna delle particelle di proprietà della ricorrente ospita una superficie boschiva trattandosi di aree censite quali vigneto, seminativo, pascolo, orto, fabbricato.

3 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990.

E' stata omessa la prescritta comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente violazione delle garanzie procedurali.

La ricorrente ha chiesto disporsi verificazione al fine di accertare la reale natura dei suoli in causa, nonché la circostanza che gli stessi non sono stati effettivamente percorsi dal fuoco.

Si è costituito in giudizio il Comune di Messina chiedendo il rigetto del ricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

All'udienza odierna il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Non può trovare accoglimento il primo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente ha lamentato l'avvenuto inserimento dei terreni di sua proprietà nel Catasto di cui all'art. 10 della Legge n. 353/2000, rilevando che delle particelle inserite nel catasto delle aree percorse dal fuoco, alcune non risultavano essere state interessate da fenomeni incendiari, mentre altre lo sono state soltanto in parte.

Il Comune di Messina ha chiarito che l'aggiornamento del catasto dei soprasuoli percorsi dal fuoco è avvenuta sulla base della documentazione allegata alla nota n. 10423 in data 1 febbraio 2018, con cui l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha trasmesso la perimetrazione in formato digitale delle aree percorse dal fuoco relative agli eventi incendiari dell'anno 2017 nel territorio del Comune medesimo.

E' sufficiente evidenziare che parte ricorrente non ha fornito prova che le particelle di sua proprietà ricomprese nel contestato catasto dei soprasuoli percorsi dal fuoco non sono state o sono state solo in parte effettivamente attraversate dal fuoco. Invero, la relazione tecnica depositata il 27.05.2021 si limita ad affermare che "i terreni di proprietà 3EMME Progetto 2000 S.r.l., in liquidazione, rientrano parzialmente all'interno dell'area con gli eventi incendiari dell'anno 2017", sulla base della sovrapposizione tra la mappa catastale del Foglio 98 riportante le particelle di proprietà della ricorrente e la "Tavola 2 - Quadro Unione Eventi Incendiari Anno 2017 su Catastale", relativa ai soprasuoli percorsi dal fuoco di cui al Sistema Informativo Territoriale Comunale del Comune di Messina. La relazione non specifica quali particelle tra quelle individuate dal Comune rientrino e quali debbano escludersi, né la loro estensione, né fornisce elementi esplicativi della planimetria allegata alla relazione, dalla quale si evince invero che quasi la totalità delle particelle contornate in rosso - che la relazione afferma essere le particelle di proprietà di 3EMME Progetto 2000 - sono ricomprese all'interno del perimetro delle aree percorse dal fuoco come indicate nella predetta Tav. n. 2, in atti, e non contestata dalla ricorrente.



Quanto alla pretesa carenza di istruttoria invocata invero in maniera generica dalla ricorrente, che solo nella memoria del 4 giugno 2021 ha sostenuto l'inattendibilità della documentazione cartografica utilizzata dal Comune perché non sarebbe stato indicato il metodo utilizzato per raffrontare la carta di espansione degli incendi con quella catastale, si tratta di affermazioni generiche e puramente ipotetiche, come dimostrato dalla circostanza che i dati relativi alla perimetrazione delle aree percorse dal fuoco che sono stati forniti dal Comando del Corpo

Forestale (Regione Sicilia, Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente), giusta nota n. 10423 dell'01.02.2018, non risultano essere stati contestati, né in alcun modo smentiti in concreto da precisi elementi o argomentazioni di segno contrario contenuti nella perizia di parte ricorrente.

Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente ha sostenuto che i terreni di sua proprietà non avrebbero potuto essere inseriti nella perimetrazione delle aree percorse dal fuoco in quanto aree censite quali vigneto, seminativo, pascolo, orto, fabbricato, e dunque aree non qualificabili come "aree boschive".

Ai sensi dell'art. 2 della L. n. 353 del 2000 "*Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree*".

L'art. 33 bis della L.R. 6 aprile 1996, n. 16 - Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione - prevede a sua volta che "*Per la definizione di incendio boschivo trova applicazione nel territorio della Regione l'articolo 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353*".

Come correttamente evidenziato dalla difesa del Comune resistente, il sopra riportato art. 2 fornisce un'ampia definizione di incendio boschivo, che non coincide con la nozione di "bosco" che ad altri fini viene utilizzata dal legislatore, ricomprendendosi nell'ambito delle misure protettive dei boschi numerose ipotesi di vegetazione non certo riconducibile a quella degli alberi di alto fusto, includendosi anche la vegetazione qualificabile come macchia, oltretutto coltivazioni da frutto di vario genere ( cfr. Consiglio di Stato, IV, 10 maggio 2011, n. 2765, secondo cui "... appare evidente che le finalità di salvaguardia del territorio e delle sue entità naturalistiche indispensabili alla vita non possono essere ristrette a limitate ipotesi di particolari tipi di bosco e di pascoli, ...ponendosi una simile conclusione...in evidente contraddizione con la vigente disciplina generale in materia forestale...").

Infondato è altresì l'ultimo motivo di ricorso con il quale la ricorrente ha lamentato l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, atteso che l'Amministrazione ha provveduto all'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 10, secondo comma, della legge n. 353/2000 (pubblicazione dell'avviso di aggiornamento per l'anno 2017 sul sito internet istituzionale del Comune; pubblicazione presso l'albo pretorio della delibera di Giunta Municipale n. 161 del 20 marzo 2018; pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di tutti gli elaborati e degli allegati alla delibera di Giunta n. 161 del 20 marzo 2018; pubblicazione sul geoportale del Comune della perimetrazione degli eventi incendiari relativi all'anno 2017), cui non ha fatto seguito la presentazione di osservazioni nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Per i motivi esposti il ricorso deve dunque essere respinto, non potendosi neanche accogliere l'istanza istruttoria formulata dalla ricorrente, in mancanza di elementi di prova a confutazione dei dati forniti dall'amministrazione.

Le spese vengono compensate in ragione della particolarità della fattispecie di causa.

*(Omissis)*